

Rapporto

numero

6735 R

data

23 aprile 2013

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 23 gennaio 2013 concernente la modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954

1. INTRODUZIONE

Con il messaggio in esame, il Consiglio di Stato chiede di modificare la Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) del 15 marzo 1995 e la Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) del 5 novembre 1954, introducendo nuove norme concernenti la procedura di assunzione dei dipendenti del Tribunale d'appello, del Ministero pubblico e delle altre magistrature permanenti e le relative decisioni di loro competenza in materia di pubblico impiego che completano quelle già votate dal Gran Consiglio in occasione della seduta del 17 aprile 2012 (si vedano i messaggi n. 6463 del 22 febbraio 2011 e n. 6463a del 24 gennaio 2012 e il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del 3 aprile 2012).

Come noto, in detta seduta il Parlamento ha conferito alle autorità giudiziarie permanenti la facoltà di nominare e incaricare i propri dipendenti, il loro personale ausiliario e i loro supplenti (art. 2 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LORD), ciò che ha comportato il trasferimento a queste ultime di tutta una serie di competenze decisionali in numerosi ambiti definiti dalla LORD; contro tali decisioni è stata data facoltà di ricorso innanzi alla Commissione di ricorso sulla magistratura (art. 66 cpv. 2 LORD).

Prima di mettere in vigore i due nuovi articoli della LORD sopramenzionati, il Consiglio di Stato ha dapprima ritenuto opportuno sia procedere con una serie di chiarimenti organizzativi sia rendere coerenti altre norme in materia. Da qui le presenti modifiche di legge, la cui approvazione comporterà appunto anche l'entrata in vigore dell'art. 2 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LORD e dell'art. 66 cpv. 2 LORD, nel frattempo rimasti in sospenso.

2. LE MODIFICHE DI LEGGE PROPOSTE

2.1 Dotazione di personale

La dotazione di personale dell'Amministrazione cantonale viene fissata dal Consiglio di Stato con il piano dei posti autorizzati (PPA). Quella delle autorità giudiziarie permanenti viene da esse stesse stabilita, d'intesa con il Consiglio di Stato (art. 1e LORD, nuovo).

2.2 Assunzione e gestione del personale

Per l'esercizio delle loro competenze nell'ambito dell'assunzione e della gestione del personale, le autorità giudiziarie permanenti possono avvalersi della collaborazione della Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni e anche delegarle alla stessa, in conformità a un apposito regolamento, definito dal Consiglio di Stato su loro proposta. Le autorità giudiziarie devono attenersi ai regolamenti e alle direttive sulla gestione del personale del Consiglio di Stato. Il Consiglio della magistratura vigila sull'osservanza di questo obbligo (art. 17a LORD, nuovo). Qualora la competenza di conferire la nomina venga delegata alla Divisione della giustizia, il preavviso delle autorità giudiziarie permanenti è di principio vincolante (art. 14 cpv. 2 LORD, nuovo).

2.3 Procedura di disdetta

La procedura di disdetta, come quella di nomina, compete alle autorità giudiziarie permanenti, che possono affidarla a istanze subordinate, quali i servizi centrali del personale o altri funzionari espressamente designati a tal fine, oppure delegarla alla Divisione della giustizia (art. 60a cpv. 1 LORD).

2.4 Procedura di ricorso

Le decisioni delle autorità giudiziarie permanenti possono essere impugnate innanzi alla Commissione di ricorso sulla magistratura. Nell'ambito di detta procedura, è data facoltà alle autorità giudiziarie permanenti di esprimersi in conformità alle disposizioni di legge applicabili in materia della LORD, della LStip e della Legge di procedura per le cause amministrative (art. 66 cpv. 3, 4 e 5 LORD, nuovo).

2.5 Sanzioni disciplinari

La competenza di procedere con un'inchiesta disciplinare può essere delegata a istanze subordinate (art. 37 cpv. 2 LORD) e da parte delle autorità giudiziarie permanenti alla Divisione della giustizia (art. 37 cpv. 3 LORD).

Con l'entrata in vigore degli art. 31a LORD e 4^{quater} della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti, relativi alla procedura per i reati d'azione pubblica, si propone l'abrogazione dell'art. 32 cpv. 3 LORD, come tale privo di portata propria rispetto a dette due disposizioni di legge.

2.6 Personale ausiliario

Un'ulteriore modifica di legge concerne il personale in formazione e in particolare quello in stage, il cui fabbisogno viene stabilito annualmente dal Consiglio di Stato a livello di preventivo. Si precisa che il personale stagista, supplente, avventizio e consimile è assunto quale personale ausiliario (art. 20 cpv. 1 LORD).

2.7 Fissazione dello stipendio iniziale

Con l'assegnazione della competenza di nominare o incaricare il personale, alle autorità giudiziarie permanenti viene conferita pure quella di fissare e adattare lo stipendio iniziale del personale (art. 7 cpv. 4 LStip).

3. TABELLA SINOTTICA DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA LORD E ALLA LSTIP CON IL MESSAGGIO N. 6735

Testo attuale LORD	Testo proposto nuova LORD
	<p>Dotazione di personale Art. 1e (nuovo) ¹Il fabbisogno di personale nominato o incaricato dell'Amministrazione cantonale è stabilito dal Consiglio di Stato nell'ambito del piano dei posti autorizzati (PPA). ²Il fabbisogno di personale nominato o incaricato del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti viene stabilito da queste autorità giudiziarie d'intesa con il Consiglio di Stato. ³Il fabbisogno di personale ausiliario viene stabilito annualmente dal Consiglio di Stato; quello del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, da queste autorità giudiziarie d'intesa con il Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: center;">Capitolo IV Assunzione</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo IV Assunzione e gestione del personale</p>
<p>3) preavviso di assunzione Art. 14 ¹Il preavviso di assunzione all'intenzione dell'autorità di nomina è formulato: a) per i docenti delle scuole comunali dalla Commissione scolastica sulla base di una graduatoria allestita dall'ispettore scolastico; b) per i docenti delle scuole cantonali dai direttori o dagli ispettori per le scuole speciali, sulla base di una graduatoria allestita dal Dipartimento competente. c) per gli impiegati dai Direttori dei Dipartimenti interessati, sentiti i rispettivi funzionari dirigenti e i servizi centrali del personale.</p>	<p>Art. 14 cpv. 2 (nuovo)</p> <p>²Se la competenza di conferire la nomina è stata delegata al Dipartimento delle istituzioni giusta l'art. 17a della presente legge, il preavviso di assunzione è formulato dal Tribunale di appello, dal Ministero pubblico e dalle altre Magistrature permanenti; in questo caso, esso ha per principio carattere vincolante quanto alla persona prescelta.</p>

Testo attuale LORD	Testo proposto nuova LORD
	<p>Competenze delle autorità giudiziarie Art. 17a (nuovo) ¹Per l'esercizio delle competenze che spettano all'autorità di nomina, il Tribunale di appello, il Ministero pubblico e le altre Magistrature permanenti possono avvalersi della collaborazione del Dipartimento delle istituzioni o anche delegare le loro competenze in settori specifici a tale Dipartimento; queste competenze delegate vengono definite dal Consiglio di Stato, su proposta del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, con apposito regolamento. ²Le autorità giudiziarie devono attenersi ai regolamenti e alle direttive sulla gestione del personale emanati dal Consiglio di Stato; il Consiglio della magistratura vigila sull'osservanza di quest'obbligo.</p>
<p>II) Personale ausiliario Art. 20 ¹È assunto quale ausiliario il personale in formazione, supplente, avventizio e consimile il cui fabbisogno viene annualmente stabilito dal Consiglio di Stato. ²Il rapporto d'impiego del personale ausiliario è retto dal diritto privato (art. 319 segg. CO) ed è disciplinato da un apposito regolamento.</p>	<p>Art. 20 cpv. 1 ¹Il personale stagista, supplente, avventizio e consimile è assunto quale personale ausiliario.</p>
<p>A. Sanzioni disciplinari I) In generale Art. 32 ¹Le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari: a) l'ammonizione; b) la multa sino a fr. 3'000.-; c) la riduzione dello stipendio fino ad un massimo del 10%, durante un anno al massimo; d) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a 8 mesi. ²... ³I reati di azione pubblica devono essere denunciati alle competenti autorità giudiziarie a cura dell'autorità di nomina; sono riservati i provvedimenti disciplinari qualunque sia l'esito della procedura giudiziaria. ⁴Sono riservate le disposizioni contenute nella Legge organica giudiziaria, in altre leggi e nei regolamenti speciali.</p>	<p>Art. 32 cpv. 3</p> <p>³Abrogato.</p>

Testo attuale LORD	Testo proposto nuova LORD
<p>II) Competenza Art. 37 ¹L'inchiesta disciplinare è condotta dall'autorità competente per infliggere le sanzioni. ²Tale competenza può essere delegata ad istanze subordinate o a specialisti esterni.</p>	<p>Art. 37 cpv. 2 e 3 (nuovo) ²Tale competenza può essere delegata ad istanze subordinate. ³Nei confronti dei dipendenti del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, l'inchiesta disciplinare può essere affidata al Dipartimento delle istituzioni.</p>
<p>II) Procedura Art. 60a ¹La procedura di disdetta è condotta dall'autorità di nomina, che può delegare tale competenza ai servizi centrali del personale o ad altri funzionari espressamente designati. ²Il dipendente dev'essere sentito e può farsi assistere da un patrocinatore. ³Durante la procedura di disdetta, il dipendente può essere sospeso provvisoriamente dalla carica se l'interesse dell'Amministrazione o della procedura lo esigono; è applicabile l'art. 38.</p>	<p>Art. 60a cpv. 1 ¹La procedura di disdetta è condotta dall'autorità di nomina, che può delegare tale competenza ad istanze subordinate; nei confronti dei dipendenti del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, la procedura di disdetta può essere affidata al Dipartimento delle istituzioni.</p>
<p>Art. 66 ¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. ²Contro le decisioni del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura; sono applicabili le norme sul ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo la Legge di procedura per le cause amministrative. ³Il ricorso contro la decisione di disdetta non ha effetto sospensivo. ⁴Rimane riservata l'applicazione dell'art. 69 della Legge di procedura per le cause amministrative in caso di disdetta ingiustificata.</p>	<p>Art. 66 cpv. 3, 4 e 5 (nuovo) ³Il ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura è dato anche contro le decisioni del Dipartimento delle istituzioni prese su delega del Tribunale di appello, del Ministero pubblico o delle altre Magistrature permanenti. ⁴Il ricorso contro la decisione di disdetta non ha effetto sospensivo. ⁵Rimane riservata l'applicazione dell'art. 69 della Legge di procedura per le cause amministrative in caso di disdetta ingiustificata.</p>

Testo attuale LStip	Testo proposto LStip
<p>Stipendio iniziale Art. 7 ¹Lo stipendio iniziale è fissato all'atto di nomina e corrisponde al minimo della classe prevista per la rispettiva funzione. ²Il Consiglio di Stato può stabilire uno stipendio iniziale maggiore, quando ciò è giustificato da circostanze speciali, come l'esercizio di una funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari. ³Nel caso di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che richiedono un periodo di introduzione, il Consiglio di Stato può stabilire, per due anni al massimo, uno stipendio fino a due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto per la funzione.</p>	<p>Art. 7 cpv. 4 (nuovo)</p> <p>⁴Per il Tribunale di appello, il Ministero pubblico e le altre Magistrature permanenti, le competenze di cui ai capoversi 2 e 3 vengono esercitate dall'autorità di nomina.</p>

4. CONCLUSIONE

Considerata la conformità delle modifiche di legge proposte agli art. 2 cpv. 1 lett. c) e cpv. 2 LORD e art. 66 cpv. 2 LORD, già votati nella seduta parlamentare del 17 aprile 2012, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad approvare il messaggio del Consiglio di Stato in oggetto e il relativo decreto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Fabio Bacchetta-Cattori, relatore

Badasci - Barra - Bignasca A. -

Caimi - Chiesa - Dadò - Garobbio -

Gianora - Guidicelli - Kandemir Bordoli -

Lurati S. - Savoia - Solcà